

segretariatogenerale@ministeroturismo.gov.it
segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it

Spett.le
Ministero del Turismo
Via Villa Ada, 55
00199 Roma RM

Torino, 21 settembre 2023

Oggetto: Riduzione delle vendite di pacchetti e servizi turistici e proposta di detrazione dal reddito delle spese di viaggi e vacanze.

Spett.le Ministero del Turismo,

scrivo in qualità di Presidente di AIIV – Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio, con riferimento alla riduzione delle vendite di pacchetti e servizi turistici causata dal sensibile aumento dei costi, sia in Italia che all'estero. Mi riferisco, in particolare, all'aumento dei costi dei servizi di trasporto aereo.

Quella appena trascorsa, è stata una stagione estiva in linea generale buona, per quanto riguarda il turismo nel nostro Paese (*incoming*), ma il risultato avrebbe potuto essere davvero migliore se l'economia del Paese e gli aumenti (*sproporzionati*) dei servizi turistici non avessero inciso in maniera così importante sulla spesa del consumatore medio.

L'inflazione e gli aumenti hanno generato una contrazione della spesa dei consumatori italiani, per il turismo organizzato, a luglio e agosto 2023, due mesi importanti per le vendite turistiche. Luglio ha mostrato un lievissimo cedimento rispetto allo stesso mese del 2019 mentre agosto, confrontato con l'agosto del 2019, ha fatto segnare - 4,80% sulle prenotazioni, trend in calo che ha contrassegnato anche le prenotazioni di settembre.

Al fine di tentare di assorbire il peso degli aumenti, riteniamo possa essere utile dare la possibilità ai consumatori di detrarre il costo delle vacanze (*prenotate presso le agenzie di viaggio*) dalle imposte dovute allo Stato. In questo modo si potrebbe sostenere sia la capacità di spesa dei nostri connazionali, sia le imprese del settore (*senza nascondere la spinta mediatica che una tale iniziativa potrebbe dare al Ministero, in termini di popolarità*).

Più nel dettaglio, si dovrebbero inserire le spese sostenute dai consumatori, per l'acquisto di pacchetti o servizi turistici, acquistati presso agenzie viaggio/Tour Operator, tra gli oneri a carico del contribuente soggetti a sgravio fiscale dalle imposte sul reddito di cui all'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, numero 917 del 22.12.1986, eventualmente prevedendo una fase triennale di sperimentazione dello sgravio.

La nostra proposta ha come obiettivo quello di dare nuova linfa alle risorse dei consumatori, da destinare alla spesa turistica e pone le sue basi nell'ormai riconosciuta rilevanza costituzionale del diritto alla vacanza, al pari del diritto alla salute (articoli 2 e 32 della Costituzione).

Si ritiene, quindi, che il trattamento fiscale della spesa turistica e quello della spesa medica, debbano essere equiparati quantomeno sotto il profilo della deducibilità dalle imposte sul reddito. L'affinità dei due diritti (*diritto allo svago e diritto alla salute*) si è evidenziata chiaramente nell'elaborazione dei concetti di danno biologico e danno da vacanza rovinata, ormai riconosciuto anche legislativamente (*art. 46 del Codice del Turismo*).


Attualmente la dottrina prevalente ritiene che il danno da vacanza rovinata sia un danno non patrimoniale, derivante da inadempimento contrattuale.

Tale inquadramento parte da un presupposto: quello della concezione ampia di "vacanza" quale bene produttivo sia di utilità patrimoniali che non patrimoniali. Per di più, il diritto alla vacanza è un diritto inviolabile riconducibile all'art 2 Cost, rappresentando un momento di esplicazione della personalità dell'uomo. Il danno da vacanza rovinata è quindi un danno esistenziale, inteso come quel danno arrecato all'esistenza che si traduce in un peggioramento della qualità di vita, pur non essendo direttamente inquadrabile nel danno alla salute.

Questi principi sono stati espressi più volte anche dalla giurisprudenza (*Cassazione n. 7256 del 11.05.12 e n. 12143 del 14.06.16, tra le numerose sentenze di merito Corte d'Appello di Milano n. 2624 del 19.06.15, Tribunale di Trento 928/15, Tribunale di Monza 3077/15 e Tribunale di Reggio Emilia 434/16*) che ha sottolineato come il diritto alla vacanza abbia rango costituzionale, analogo al diritto alla salute.

Ecco perché, a nostro avviso, le tutele e le agevolazioni, anche fiscali, riconosciute alle spese mediche, possano - e debbano - essere garantite anche alle spese dedicate all'acquisto di pacchetti e servizi turistici.

Resto a disposizione per un gradito confronto sul tema e invio i migliori saluti.



Fulvio Avataneo
Presidente A.I.A.V.